

3

GIUNTA

ALLA SCRITTURA

A pro de' fratelli Piccolo Ghirardi.





D Gennaro Ghirardi , che figliuoli non ebbe mai , ci si morì il mese di Dicembre dell' anno 1769. Ad andare alla sua redità concorsero D. Costanza Finelli vedova di lui , e D. Eufrazia , e D. Gerolama sue forelle , prendendo ragione di questa pretension loro da un falso , e supposto testamento di D. Gennaro , che si dice chiuso a' 27. di Giugno dell' anno 1766 per gli atti del trapassato Notajo D. Mattia Lapati: o con questo testamento domandarono in Vicaria il decreto del preambolo . A tanto si oppose D. Niccola , e gli altri fratelli Piccolo Ghirardi , i quali , come figliuoli di D. Costanza , sorella di D. Gennaro già trapassata , dicendo con affai fondamento , falso essere il testamento , e supposto : e ancora , quando della falsità non si volesse tener conto , esser nullo , da che non si eran serbate quelle solennità , che la sostanza ne sono , volean concorrere alla redità intestata . Si sottopose il testamento a termine , estimandosi , che nè

(IV)

della supposizione, né della nullità si potesse decidere in via esecutiva. Ora dunque, che, compilato già il termine, de' venuti alla decisione, noi, che i fratelli di Piccolo difendiamo, ci restringeremo in questa giunta a ragionare sol tanto della falsità, e di nullità di esso testamento: e quindi trarremo, che, non ci avendo testamento, abbiati a far luogo alla successione intestata de' nostri clientoli, nulla ostando loro la rinunzia fatta dalla di lor madre.

E' cosa assai agevole a dimostrare, che il testamento, il quale a nome di D. Gennaro si produce, anzichè vero, e genuino, sia falsato, e supposto, nascendo la dimostrazion della supposizione da quella carta medesima, che si vuole, che testamento sia. Era il testamento di D. Gennaro interamente scritto da Notar Lapati, avente alcune postille tutte di carattere del testatore, come ne fa fede lo stesso Notajo nell'atto, che e' ne scrisse, quando il chiuse: *a parte interiori scriptum mea propria manu; Et postillato de propria manu dicti testatoris.* Da ciò, che egli afferma, si coglie primieramente, che tutto il testamento era scritto di suo carattere; e secondariamente, che tutte le postille eran di carattere del testatore. Da che tutto il testamento era scritto da Notar Lapati, segue, che non ci avea mescolamento di carattere alieno: e da ciò, che era postillato di propria mano del testatore, si deducon legittimamente due cose, cioè, che nel testamento altro non ci avea, se non che sole postille; ed ecco come si esclude ogni cassatura, ed ogni giunta: e che le postille, che ci erano, erano state fatte dal testatore medesimo; e quindi s'inferisce, non averci postille di alieno carattere. Vediam dunque, se il testamento che al presente si produce, sia quello, che allora fu chiu-

chiuso : e questo potrem noi vedere dalle già dette caratteristiche, che ne debbono render certi : le quali se noi non troveremo essere di quella maniera, che ci vengon descritte, potremo assai concludentemente dire, non esser questo il vero testamento. Ora il fatto è tale : nel testamento presentato ci ha due capitoli interi, i quali sono stati riconosciuti, che di carattere del Notajo non sian, ma di altro da quello del Notajo assai diverso. Questo dunque basterebbe a far vedere la supposizione. Ma ci ha altra pruova, onde vie più la verità ne appare. In esso si veggono delle molte postille scritte non di carattere del testatore. Se dunque quello si vede nel testamento esibito, che in quello di D. Gennaro non era, qual pruova maggiore possiam volere per esser sicuri, che questo di D. Gennaro non sia? Pur se la vogliamo, l'abbiam pronta. Ci ha delle molte cassature di cose non leggere, e ci ha delle giunte, l'une, e l'altre di alieno carattere, cioè nè di carattere del Notajo, nè del testatore. Poste le quali cose, con qual loica si potrà dire, cotesto quel testamento essere, che fu chiuso allora dal Notajo Lapati? Non si può certamente: anzi per contrario si de' dire, che quello non sia in niun modo. Perchè se noi non altronde, che da questi segni il dobbiam riconoscere, che l'accortissimo Notajo ne ha dati appunto, perchè riconosciuto fosse, e da ogni altro falso, e supposto, distinto; e questi segnali mancan del tutto; diremo conseguentemente, esso non esser quello, che D. Genuaro Ghirardi già fece, ma altro in luogo di quello supposto.

Quel tanto apparato di esterne solennità, richieste ne' testamenti, altra origine, ed altra più vera cagione

non hanno, se non se quella di difendere la scrittura interiore da ogni attentato di fraude, e di render certa testimonianza, quella appunto la scrittura effere, e non altra, che la volontà del testatore contenga: *Ut exteriores scripturae fidem interiori seruent*, secondochè Paolo ne afferma (1). E quindi nacque, che tanto i Giureconsulti, quanto i Legislatori avessero tante volte concordemente e risposto, e rescritto, che, alcuna di esse mancando, cada il testamento, e sia nullo, comechè vada a mancare il fondamento, sul quale è appoggiata la fede del testamento. Adunque la fede del testamento interamente dipende da quel concorso esteriore di solennità, le quali per questa cagione solennità sostanziali son dette dal Baldo (2). Sicchè se queste sostanziali solennità esteriori, anzichè far fede della verità, e genuinità del testamento, dimostrino patentemente il contrario, e ci convincano, che non sia più quella la scrittura del testamento, quali maggiori e più stringenti argomenti vorremo, per dirlo supposto? E chi direbbe, che il rogito del Notajo non sia una delle sostanziali solennità? Quando esso dunque nel testamento esibito non manca, ma contr' al testamento fa fede, sì che lo contrasta e lo distrugge, non si può verisimilmente sostenere, che quel testamento sia il vero, ch' è alla fede del Notajo contraddittente.

I Contraddittori, che a queste strettezze si veggon ridotti, soglion vagamente rispondere, avere il testatore medesimo provveduto alle castature, ed alle
 gimte

(1) L. 5. Sent. ad leg. Cornel. testamentar.

(2) In l. 12. C. de testam. & quemad.

(VII)

giunte, avendo dichiarato, essere quelle state fatte di sua volontà. La quale risposta non è soddisfacente: ed ecco perchè. Primieramente con essa non si salvano le postille di alieno carattere, da che di esse in quella dichiarazione si tace. Poi quelle cassature, e giunte appunto nel testamento non erano. E che diremo finalmente, vedendo, che quel capitolo del testamento, col quale a tanto si vuol provvedere, non ci debb' essere, ed essendoci, sia di altro carattere, che nè del Notajo è, nè del testatore? Non faranno questi motivi bastevoli a determinarci nella certezza della supposizione? Volendo noi quell' uso fare di nostra ragione, che ognuno dee farne, scorgeremo, che quanto più quel testamento si riguarda, e si riflette, tanto crescon più le pruove, ond'è si dimostra supposto.

Altra pruova a dimostrare la falsità e la supposizione del testamento, forse più efficace e più valedole della prima, ci vien somministrata dalle scrizioni insieme de' testimonj, e da' segni, che impressi sono in quello: ed essa è questa. Ciascun de' sette testimonj dice, aver egli suggellato il testamento con *suggello*. Quando dunque de' sette, que' cinque segni, che nel testamento esibito si veggon chiaramente impressi, di suggelli non fossero, ma di altro istromento a ciò non adatto, avremmo argomento assai potente per dite conchiudentemente, che questo il vero, cioè quello di D. Gennaro non sia. Vediam dunque il fatto come sta. Chiara cosa è, e patente a riguardarla, che i segni, o le impressioni, che sul testamento esibito esistono, non già impressi da' suggelli, come quelli erano, che nel vero testamento furono fatti, ma segni sèn di *chiavi*. La qual cosa di altra dimostra-

(VIII)

zione non abbisogna, che di oculare ispezione per convincersene. Dunque non pare, che altro mezzo ci abbia. O dobbiam noi stare alla fede del Notajo, che pure onesto uomo era, e da bene, ed a quella de' testimonj, e ci converrà dire, non essere il presente il vero testamento di D. Gennaro, come di fatto non lo è: o della fede di costoro vogliamo entrare in sospensione, ed in dubbio; e allora, quella unica base mancando, ond' esso interamente è appoggiato e sostenuto, va da se stesso a cadere.

Ci si potrebbe dimandare: *cui bono* falsare il testamento di D. Gennaro, e chi l' autor sia della falsità, e della supposizione. A questa dimanda rispondiam tanto, ed in quel modo, quanto la nostra modestia, e le rispettose maniere, che per l' Ordine abbiamo di quel Religioso, che ne fu il fabro, ci permettono. In Cervinara ci ha un Monistero, il cui Superior di quel tempo, che Maestro era fra suoi, e colà affai prevaleva. Or costui fu un di coloro, che il testamento falsarono: ed un de' motivi, che a tanto lo indusse, fu quello, che al Monistero col falso testamento l' intera amministrazione de' beni del defunto D. Gennaro si dava. Altro, che meglio riputiamo tacere al pubblico, udiranno da noi i savissimi Ministri, che hanno a giudicare.

Ed ecco tanto detto, quanto basta ad accennare i motivi, onde ben si deduce la falsità, e la supposizione del testamento. Ma quando della già dimostrata supposizione non si volesse quel conto tenere, ch' essa merita, che se ne tenga, tanto è visibile, e palpabile; ed i nostri clientoli avessero la disgrazia, che per la verità del testamento si giudicasse, non potrà in tal caso sfuggirsi, che esso non si dichiari nullo, ed im-

imperfetto : la nullità del quale noi dimostreremo così.

Gl' Imperadori Teodosio, e Valentiniano vedendo, che l' antica giurisprudenza , dalla quale con savie ordinazioni si era cercato di ovviare a tutte le frodi, che si facean ne' testamenti, non era giunta ad ottenerlo, estimaron, che in tanto affare, di ulterior provvidenza fosse mestiere. E parendo loro di altro avere, che aggiungere per maggior cautela alle stabilite cose si potesse, sì il fecero. Pubblicaron dunque la famosa legge : *Hac consultissima*: nella quale, oltre di molte cose, o meglio, e più chiaramente spiegate, o in altra forma ordinate, questo ci ha di speciale, e di più preciso, che il testatore dovesse sottoscrivere il testamento in presenza de' testimonj : *Hac consultissima lege sancimus, licere per scripturam conficiendis testamentum, si nullum scire volunt ea quae in eo scripta sunt, consignatam, vel ligatam, vel tantum clausam, involutamque preferre scripturam, vel ipsius testatoris, vel cuiuslibet alterius manu conscriptam, eamque rogatis testibus septem numero, civibus Romanis, puberibus omnibus simul offerre signandam, & subscribendam: dum tamen testibus praesentibus suum testamentum dixerit quod offertur, EI-QUE IPSE CORAM TESTIBUS SUA MANU IN RELIQUA PARTE TESTAMENTI SUBSCRIPSERIT: quo facto & testibus uno eodemque die ac tempore subscribentibus testamentum VALERE (1). A far dunque, che valido e legittimo il testamento sia, è mestieri che il testatore, presenti i testimonj, coram testibus, il sottoscriva: alla qual sottoscrizione quella de' testimonj immediatamente seguir dee, e quindi tutte quel-*

(1) L. 21. C. de testam.

quelle minutezze osservarsi , che sono in questa legge prescritte , perchè possa : *testamentum valere* . Il Cujaccio , nel detto commento che scrisse a questo titolo , ragiona così : *sed ut cetera persequamur , quae sunt in V. hac consultissima , quam dixi esse veluti arcem huius tituli , ea exigat , ut testator in reliqua parte testamenti , in ima , vel exteriori parte testamenti ; quod clausum , aut linteo involutum obrulit testibus praesentibus idem manu propria subscribat , hoc fere modo : L. Titius huic testamento meo subscripsi .* Dalle quali cose noi , argomentando per l' opposto , andiam traendo , non essere valido , nè legittimo quel testamento , nel quale la sottoscrizione del testatore non sia stata fatta nella presenza de' testimoni . Or se a noi venisse fatto di far vedere , che il testamento di D. Gennaro non fosse stato alla presenza de' testimoni sottoscritto , come già non lo fu ; avremmo fatta la dimostrazione della nullità sua . Ed onde abbiain noi certezza , che i testimoni abbianlo veduto sottoscrivere , com' essi il dovean vedere , ed attestare ? Noi , che in somma reverenza i nostri contraddittori abbiaino , non sappiamo immaginare , ch' essi vogliano farsi a sostenere quello , che vero non essendo , non potrà onestamente sostenersi , cioè , che i testimoni avesser veduto , che D. Gennaro il testamento sottoscrisse . Dal qual più sicuro fonte questa notizia possiam trarre , se non se dalle sottoscrizioni medesime de' testimoni ? E' dicon' essi di averlo veduto sottoscrivere ? Nol dicono , perchè veduto non lo aveano , e quello dire , che veduto non aveano , non volevano . E veduto non avendo quello , che vuole la legge , che pur dovean vedere , non farà desso quel testamento fatto contro alle regole della legge , e conseguentemente nullo ?

Si

Si dirà forse, che da che i testimonj nol dicono, non segua, che veduto non l'abbiano, potendo benissimo stare, che veduto l'abbiano, e tacciuto. Questa risposta è appoggiata ad una presunzione: e le solennità estrinseche non si presumono: *nulla sollemnitatis extrinseca presumitur*, come giudiziosamente colgono i giuristi dalla legge tredicesima del Digesto *de Publiciana*.

Per dar finalmente altra pruova della nullità del testamento, diciamo, certa cosa essere, che i segni o le impressioni, che nel testamento, per poterlo riconoscere, si fanno, ordinano le leggi, non dovere con altro istromento essere fatti, se non che con anelli, o con cose a questi molto simili, e vicine, e che abbiano *χαρακτήρα*, cioè: *formam, insculptamque signis imaginem*, come appunto i fuggelli sono, de' quali sogliamo comunemente valerci. Il Giureconsulto Ulpiano commentando l'Editto, va esaminando, se possano con altro argomento esser fatti, e dice di no: *Signum autem utrum annulo tantum impressum adhibemus, an vero & si non annulo, verum alio quodam impresso: varie enim homines signant? Et magis est, ut TANTUM ANNULO quis possit signare: dum tamen habeat χαρακτήρα, id est, formam, insculptamque signis imaginem* (1). Il Cujaccio, seguendo la comune, e ricevuta lezione del Digesto, rapportata da noi, fa questo commento: *Signare autem oportet more civium Romanorum ANNULO TANTUM SIGNATORIO habente sculpturam, vel imaginem aliquam*. Ma poichè era piaciuto all' Ottomanno d'intrudere nel testo la particella *non*; e di leggere: *ut non tantum*

(1) L. 22. D. Qui test. fac. pass.

annulo (1), diede giusto motivo ad Anneo Roberto (2) di riprenderlo, ed al Cujaccio stesso, il quale la lezione del testo seppe ottimamente difendere. Dic'egli dunque così: *Sed urgeo forsitan nimis: reprimam me si modo, & quamlibet aliam quam ANNULI impressionem prius concedant mihi in testamento non sufficere, nec temere adeo me in l. ad testium. Qui test. fac. poss. jubeant legere: Et magis est, ut non tantum annulo: nam diligens observatio condendorum testamentorum & multo alia scrupulosiora requirit, ut uno contextu testamentum fiat, ut in conspectu testatoris testes uno eodemque tempore coeant, ut adscribant nomen suum, ut signent annulo, non quolibet, sed eo qui habet χαρακτήρα, id est, SIGNATARIO, vel ut Vopiscus loquitur SIGILLARICIO, nec igitur quolibet alio impresso, QUOD PROPRIE NON SIT COMPARATUM SIGNANDI CAUSA (3).*

Egli è il vero, che il Vinnio commentando il §. V. delle Istituta *de test. ord.* vada inchinando alquanto alla lezione dell'Ottomanno, mostrandosi desideroso, anzi che no di riporvi quel *non*, che nel testo non è: ma l'Eineccio nelle dotte sue annotazioni ne avverte della falsa lezione del Vinnio, dicendo: *Cave aliquid mutandum, vel particulam salutarem non intrudendam existimes in l. 22. §. 5. D. qui test. fac. poss. Nec enim codices addicunt, nec verba: dum tamen habeat χαρακτήρα id flagitant: dantur enim annuli, qui non habent χαρακτήρα.* Ed ecco come, rimanendo affai ben sostenuta la lezione del testo, ne viene per

con-

-
- (1) I. *obs.* 20.
 (2) I. *recept.* 21.
 (3) I4. *Obs.* 11.

conseguenza, che i testamenti, non possano essere at-
trimenti segnati, che con anelli, o con quelli che di-
ciamo propriamente suggelli, aventi però: *formam, in-*
sculptamque signis imaginem.

Rimane ora a vedere, se il testamento di D. Genne-
ro Ghirardi fu suggellato nella maniera, che le leg-
gi ordinano, che si faccia. I segni o le impressioni,
ch' esistono pure nel testamento, si veggono essere stati
con chiavi, come dicemmo già: dunque contro alle
regole son fatti, e contro alla forma, che n'è dalle
leggi prescritta: perchè o che quello attender si vo-
glia, che dicono i Greci *χαράκτῆρα*, e che Ulpiano
con assai proprietà volge: *formam, insculptamque si-*
gnis imaginem; o che si voglia por mente al *Sigil-*
laricio di Vopisco, e al *Signatorio* del Cujaccio, altra
idea non vediamo con queste diverse maniere espri-
merfi, se non quella di un' istrumento destinato al
solo uso d'imprimer segni, e come dice lo stesso
Cujaccio: *comparatum signandi causa*; la quale idea
corrisponde a' suggelli di oggidì: ma noi non giugne-
remo mai a fare, per quanto se ne ampliasse ed
estendesse la significazione, ch' essa potesse portarsi a
dinotar chiavi, colle quali si soglion chiudere sola-
mente le porte, non suggellar testamenti.

Conchiudendo dunque diciamo, che se il testamento, in
cui alcuna delle richieste solennità manchi, non si
sostiene nemmeno a favore degli stessi Imperadori, i
quali dalle solennità delle leggi sono sciolti del tutto,
secondochè magnanimamente rescrisse l' Imperadore
Adriano (1); Noi stiamo a buona speranza, che i
Ministri, i quali hanno a giudicare, che interi in se
essen-

(1) L. 3. C. de testam.

essendo, alla equità sola, somma regola e guida della giustizia, sono inchinevoli, non giudicheranno per lo testamento, contra degl' infelici nostri clientoli, che figliuoli essendo della sorella del testatore, geniono pure nella miseria e nell' affizione, ed a favore di un' estranea, quale la vedova di D. Genaro è, che a ricchi nipoti suoi avendo in animo di dar la roba, trae anche seco, e forse involontariamente D. Eufrosia, unica sorella remasta del testatore, di età assai avanzata, e senza figliuoli, a far la più spietata guerra a' nostri clientoli.

A' 25 di Luglio 1773.

VA1
1516802

Rocco Turchiani